



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Aderente CNA Professioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

AUDIZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)

SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE GIUSTIZIA

Roma, 7 LUGLIO 2020

Onorevoli Senatori,

ringrazio il Presidente della Commissione giustizia e tutti i componenti Senatori per l'invito rivolto all'Associazione nazionale tributaristi Lapet che mi onoro di presiedere e per l'opportunità che ci consente di proporre alcune riflessioni in merito al disegno di legge in corso di esame.

La LAPET tra le sue numerose attività è anche Ente promotore di un organismo di mediazione, autorizzato dal Ministero della Giustizia dal 2011, attraverso il quale svolge anche un'importante opera di sensibilizzazione e diffusione della cultura della mediazione quale strumento idoneo ad offrire ai cittadini e alle imprese una rapida ed economica risoluzione delle controversie civili deflazionando, nel contempo, l'attività dei tribunali spesso ingolfata da procedimenti di importanza secondaria sia per l'entità del valore controverso che per rilievo della materia del contendere.

Pertanto, il mio intervento si limiterà ad alcune osservazioni sull'articolo 2 del disegno di legge in esame riguardante gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie con particolare riferimento alla mediazione.



L'articolo 2, citato, esclude il ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di risarcimento danni da responsabilità medica, e di contratti finanziari, bancari ed assicurativi.

L'esclusione è motivata, si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento, dall'insuccesso della mediazione in tali materie.

In modo particolare nella relazione, è evidenziato che in materia di risarcimento del danno per responsabilità medica gli accordi registrati si attestano intorno al 11%, i contratti finanziari al 10%, i contratti bancari e assicurativi al 6%.

Mi permetto di segnalare che a fronte di tali dati la relazione non ricerca e non esprime alcuna motivazione e ciò ritengo che sia fuorviante, nei confronti del legislatore che si accinge ad assumere delle decisioni, in quanto nelle altre materie si sono conseguiti risultati significativi con accordi, ad esempio, che hanno anche superato il 40% dei procedimenti di conciliazione avviati.

In pratica non si è tenuto conto che gran parte dell'insuccesso della mediazione in tali materie è dovuto all'approccio tenuto dalle banche, dalle assicurazioni e, anche dagli Enti che gestiscono la sanità in Italia.

Le banche, le assicurazioni e gli Enti sanitari, nelle controversie, rappresentano la parte forte nei confronti del cittadino e l'esclusione di tali materie andrebbe a ledere uno dei diritti fondamentali che è quello "dell'accesso alla giustizia per tutti" (art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Lo strumento della mediazione, per la sua economicità, la cadenzata tempistica (max90 gg) consente a tutti i cittadini di accedere alla giustizia innanzi ad un mediatore terzo. La sua esclusione, quindi, determinerebbe difficoltà oggettive, da parte del cittadino, a vedersi riconosciuti i propri diritti se non dopo interminabili ed onerosi giudizi innanzi ai Tribunali.

Inoltre, bisogna evidenziare che si è arrivati alla stesura del disegno di legge in oggetto, senza che il Ministero della giustizia, abbia ritenuto opportuno ascoltare gli



operatori del mondo della mediazione (Organismi, mediatori ecc.) per affrontare e mettere in campo dei correttivi efficaci.

Basti pensare che nel corso di questi anni il Ministero non ha mai provveduto, in alcun modo, all'attività di divulgazione al pubblico dell'istituto della mediazione attraverso apposite campagne pubblicitarie di informazione nonostante le specifiche previsioni dell'art. 21 del D.lgs. 28/2010 che testualmente recita: *"Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo."*

Alla mancanza d'informazione del cittadino si è aggiunto anche il venir meno della convenienza economica derivante dal riconoscimento del credito d'imposta nel caso di mediazione conclusa favorevolmente. Infatti, ad oggi, Il Ministero non ha ancora provveduto ad emanare l'apposito decreto sul credito d'imposta, per le mediazioni svolte nel 2019, previsto dall'art. 20 del D.lgs. 28/2010: *"A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.*

Nonostante queste difficoltà posso, comunque, affermare che l'istituto della mediazione ha raggiunto risultati significativi, come si desume peraltro dalla relazione al Parlamento per l'anno 2019 presentata dal Ministero della giustizia lo



scorso 23 aprile, contribuendo a far diminuire l'arretrato dei procedimenti giacenti presso i Tribunali di tutta Italia.

Pertanto, il mio auspicio è quello che si voglia riconsiderare le proposte di riforma della mediazione e degli altri strumenti alternativi e procedere ad una più attenta analisi dello strumento al fine di un suo rafforzamento, specialmente nelle materie evidenziate, e con la previsione di garanzie di maggiore partecipazione agli incontri di mediazione da parte delle banche, delle assicurazioni e degli Enti sanitari non solo per soddisfare la mera condizione di procedibilità, ma entrando nel merito della controversia prospettata.

La Commissione ministeriale di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato, presieduta dal Prof. Avv. Guido ALPA, già nel 2017, aveva indicato nella sua relazione finale alcune necessarie modifiche per rendere l'istituto della mediazione più efficace. Modifiche che la Lapet condivide pienamente e che ricorda in sintesi:

- Il primo incontro di mediazione deve essere effettivo e non limitarsi ad una fase preliminare ed informativa; occorre che si svolga una vera e propria sessione di mediazione;

- obbligo della presenza personale delle parti in mediazione. L'attività di mediazione è svolta per riattivare la comunicazione tra le parti attraverso la facilitazione del terzo, il quale deve avere una specifica formazione sulle tecniche di comunicazione e deve avere un contatto diretto con le persone coinvolte nel conflitto, evitando che il filtro dei professionisti, che assistono la parte, si sostituisca ad essa.

- l'estensione della mediazione obbligatoria nelle materie di contratti d'opera, di opera professionale, di appalto privato, di fornitura e di somministrazione, di franchising, di



leasing, concorrenza sleale non interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, contratti relativi al trasferimento di partecipazioni sociali, rapporti sociali inerenti società di persone. In pratica negli ambiti in cui viene in evidenza la relazione tra le parti che può essere preservata o definita in modo da contemperare i vari interessi.

Tra l'altro, il particolare momento storico che stiamo attraversando, per effetto della pandemia, con la conseguente sospensione dell'attività giudiziaria sino allo scorso 30 giugno, avrà senz'altro riflessi molto importanti sull'intero sistema giudiziario con l'accumulo di maggiori ritardi per i giudizi già iscritti nei ruoli e per quelli che saranno iscritti a seguito della forzata sospensione.

La mediazione potrebbe senz'altro offrire un valido contributo al fine di smaltire il ritardo accumulato. Contributo che potrà essere ancora più importante qualora siano recepiti i suggerimenti sinora espressi nella considerazione che il loro recepimento potrà migliorare l'efficienza del servizio a favore dei cittadini in termini di rapidità della definizione della controversia ma soprattutto in termini di minori costi della procedura.

Con tale auspicio ringrazio tutti per l'attenzione restando a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento.

Con ossequio.

Il Presidente Nazionale

Dott. Roberto Falcone